

Roberto Sbrana



Mettere in galera e buttare via le chiavi

*Considerazioni sul tema della Sicurezza
dei cittadini onesti*

Premessa

Il titolo del presente scritto è una vera e propria provocazione: è ciò che si sente spesso dire in giro da chi non conosce la reale situazione del nostro Paese.

La realtà dei dati che qui verranno esposti è un'altra: più persone mettiamo in galera a non far nulla, meno sicuri siamo.

La nostra sicurezza si ottiene applicando la Costituzione, laddove affronta il tema dei comportamenti devianti.

I modi esistono, ma non sono né conosciuti dai più, né utilizzati da chi li conosce.

Una situazione letteralmente paradossale che, se non viene affrontata, compresa ed attuata nei suoi termini scientifici, ci porterà inevitabilmente grosse conseguenze negative.

Dedico questo scritto a chi lavora in carcere e a volte si sente solo

INTRODUZIONE

La sicurezza delle persone è un bene prezioso: muoversi per le strade a qualunque ora del giorno o della notte senza temere nulla è il sogno di tutti e dovrebbe essere anche un diritto di tutti. Come anche stare tranquilli che, mentre siamo via, nessuno ci svaligerà la casa, con i nostri ricordi dentro.

Ma così, purtroppo, non è.

E allora mettiamo i sistemi d'allarme, le porte blindate, le inferriate alle finestre, senza peraltro riuscire ad avere la certezza che siano modi efficaci per difenderci.

Oppure compriamo su Internet lo spray al peperoncino, da spruzzare negli occhi al malintenzionato di turno, quando giriamo per le strade. C'è anche chi chiede il porto d'armi e, se lo ottiene, dopo si compra una rivoltella e gira con il colpo in canna.

C'è qualcosa che non va.

Vivere nel mondo più sicuro possibile è una necessità, ma troppo spesso si sente dire: "Saprei io come fare per vivere più tranquilli. Basterebbe arrestare tutti i delinquenti, *metterli in galera e buttare via le chiavi.*"

Questa “soluzione”, però, non solo non è possibile, ma neppure efficace, se l’obiettivo che vogliamo perseguire è quello di una società più tranquilla e sicura.

Tutte le pene detentive hanno un termine e, quindi, alla fine è il tasso di recidiva dei reati l’elemento centrale su cui riflettere.

Credo sia importante che il ladro che mi svaligia la casa sia arrestato, condannato e messo in carcere: deve essere chiaro a tutti che chi sbaglia, paga. E, ragionando su queste cose, è di fondamentale importanza calarsi nei panni delle vittime che hanno subito dolorose ferite, spesso non rimarginabili.

Ma se non agisco sulle modalità di esecuzione della pena, se non do un altro senso alla sacrosanta condanna, che vada nella direzione del cambiamento della persona deviante, se lo lascio a poltrire in carcere, nota scuola di crimini, quel ladro terminerà la sua pena, uscirà ancor più delinquente di come è entrato e non si accontenterà di svaligiarmi di nuovo la casa: farà sicuramente di più.

Ed io sarò meno sicuro di prima.

E’ di questo che qui si vuol parlare: di quali strade percorrere per ottenere il risultato di essere più sicuri di come siamo ora, utilizzando sistemi efficaci e ragionando non su opinioni, ma

solo ed esclusivamente su dati scientifici ed oggettivi, quali i dati statistici forniti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia .

LA SICUREZZA

Sicurezza. Oggi tutti la cercano: sicurezza della pena, della persona, dei luoghi, dei cibi. Tutto ci sembra insicuro e tutto ci fa paura.

Il problema è mondiale perché in ogni Stato c'è paura di qualche cosa.

Non bastavano le guerre, le malattie, la fame e la crisi economica: bisognava innalzare ulteriormente l'allarme sociale generando preoccupazioni all'interno di una vita che già ne è colma. E questi flussi, immessi "sul mercato delle tensioni", variano a seconda delle mode e prendono come capri espiatori popolazioni diverse a seconda del diverso momento storico o del diverso tipo di reato commesso.

Stress e paura sono il nostro pane quotidiano.

Qualcuno bisognerà pur ringraziare per questo. Ma chi? E per quale motivo siamo arrivati fin qui? E i dati, cosa dicono?

I dati dicono che siamo sicuri più oggi di quanto non fossimo mai stati!

Infatti, i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'Interno, sottolineano una progressiva diminuzione del fenomeno criminale.

Dalle risultanze numeriche dell'anno 2009 (l'ultimo dato statistico disponibile) si evince un diffuso ridimensionamento della delittuosità in Italia.

Infatti il numero dei delitti commessi sul territorio nazionale è stato pari a 2.629.831 a fronte dei 2.709.888 del 2008, con un decremento pari al 3,0%.

Il delitto che si registra con maggiore frequenza è il furto (1.318.076 furti commessi sul territorio nazionale, il 5,3% in meno rispetto al 2008) che incide per il 50,1% sul totale dei delitti.

Anche il più grave dei delitti contro la persona, l'omicidio volontario, è in decisa diminuzione: i 586 casi dell'anno 2009 sono inferiori del 4,1% rispetto a quelli registrati nell'anno precedente. La flessione è ancora più grande (-17,0%) per i tentati omicidi, ammontanti a 1.346.

Le lesioni dolose sono state 65.611 (-0,3%).

Il leggero aumento riscontrato nelle violenze sessuali, (+1,4% per un totale di 4.963 casi) è da porre in relazione anche alla maggior propensione alla denuncia di tali reati, in conseguenza di una crescente sensibilizzazione delle vittime.

Molto elevata è la riduzione corrispondente al totale delle rapine, i cui 35.822 casi corrispondono ad una flessione del 21.9% .

Le estorsioni registrate sono state 6.189 (-6.9%).

Le truffe e le frodi informatiche sono state 99.366 (- 4.6%)

I delitti in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile sono stati 1.869, con una flessione del 7.8%.

Gli incendi sono stati 10.921 (-13.7%).

Nell'azione di contrasto operata dalle Forze di Polizia, a fronte del notevole ridimensionamento della delittuosità di cui sopra, si evidenzia un leggero aumento delle segnalazioni di persone in stato di arresto (+0.6%).

Il numero delle segnalazioni in libertà, in leggera flessione, porta il totale delle segnalazioni di persone denunciate/arrestate a 869.132 segnalazioni (-2.3% rispetto all'anno 2008).

I minori denunciati/arrestati sono stati 30.161 (-5.2%).

Emerge con chiarezza che questi dati sono in controtendenza rispetto all'idea diffusa che le cose stiano andando sempre peggio.

Bisogna andarseli a cercare e non sempre è facile.

Però, sembra essere un buon punto di partenza per le riflessioni che qui intendiamo svolgere.


Occupiamoci ora della situazione delle nostre carceri, per approfondire il discorso.

La situazione delle nostre carceri

Per avere meglio un'idea dello stato attuale della situazione nelle carceri italiane e dei reati commessi, di seguito sono riportati i dati provenienti dal Ministero della Giustizia.

Tabella 1

Andamento Annuale della Popolazione Detenuta Presente alla data del 31 dicembre



Fonte: D.A.P. Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, Sezione statistica

Come si vede, è dall'anno 2008 che la capienza regolamentare dei nostri Istituti, di 47.700 posti è ampiamente superata, come attestano le numerose comunicazioni d'infrazione che l'Unione Europea ha inviato all'Italia.

Cinque anni non sono un tempo accettabile di illegalità palese per uno Stato che si definisce democratico. Sono un macigno.

Tab. 2

Detenuti presenti e capienza regolamentare dei penitenziari al 31 agosto 2013							
Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		Di cui Detenuti stranieri	Detenuti in Semilibertà (*)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.534	2.103	76	265	13	1
Basilicata	3	441	485	15	61	3	0
Calabria	13	2.481	2.541	45	348	14	0
Campania	17	5.629	7.876	362	967	220	2
Emilia Romagna	13	2.465	3.816	160	1.997	48	10
Friuli V.G.	5	548	827	25	450	30	8
Lazio	14	4.799	7.184	493	2.912	74	11
Liguria	7	1.088	1.792	72	1.013	30	7
Lombardia	19	6.024	9.033	565	3.969	69	9
Marche	7	847	1.084	31	458	3	0
Molise	3	391	502	0	59	2	0
Piemonte	13	3.875	4.964	178	2.477	39	8
Puglia	11	2.459	3.926	215	733	89	3
Sardegna	12	2.545	2.094	46	728	20	0
Sicilia	26	5.517	6.939	153	1.213	105	4
Toscana	18	3.259	4.203	170	2.272	75	23
Trentino Alto Adige	2	280	397	19	278	6	3
Umbria	4	1.342	1.674	69	643	19	1
Valle d'Aosta	1	181	266	0	190	2	1
Veneto	10	1.998	3.129	140	1.845	33	4
Totale nazionale	206	47.703	64.835	2.834	22.878	894	95

(*) Nota: i detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Le considerazioni principali che discendono dalla Tabella 2 sono le seguenti:

1. La capienza regolamentare è di 47.703 persone. Siccome in carcere ce ne sono quasi 65.000, lo Stato non rispetta le Leggi. E nasce il primo paradosso: può essere credibile e rispettabile uno Stato che, punendo chi non rispetta le Leggi, lo fa non rispettando lui stesso le proprie Leggi?
2. Su 65.000 detenuti, solo 2.834 sono donne. Come mai così poche? Innanzitutto, secondo noi, per motivi culturali e sociologici: l'educazione impartita alla femmine è diversa dall'educazione impartita ai maschi. I principi morali, le norme, il senso del limite, il senso del dovere sono molto più marcati nel genere femminile che in quello maschile. Ed i comportamenti trasgressivi e devianti risentono di queste differenze; un esempio per tutti: la donna che ha tanti uomini è considerata una "poco di buono", mentre un uomo che ha tante donne è considerato un play boy. Un'altra possibile spiegazione di questa straordinaria differenza numerica è, secondo noi, legata ad una delle possibili motivazioni dei

comportamenti devianti, procurarsi, cioè, denaro per vivere. La stessa motivazione che sta dietro anche alle persone oneste, che svolgono lavori onesti per avere risorse economiche per vivere. E, dai tempi della preistoria, è prevalentemente l'uomo che va a caccia di risorse per vivere.

3. Un'altra considerazione riguarda il rapporto italiani-stranieri: su 65.000 detenuti 22.878 sono stranieri. Circa il trenta per cento. Una percentuale altissima che nasconde, al suo interno, a parere di chi scrive, l'incapacità tutta italiana di saper affrontare e soprattutto gestire il fenomeno migratorio in atto. Non siamo l'unico Stato al mondo che se la deve vedere con il fenomeno "stranieri". Ma siamo il Paese che meno, in questi ultimi anni, ha saputo come cavarsela. Il più delle volte lo straniero che emigra lo fa per cercare lavoro. Le nostre leggi prevedono che solo chi, straniero, ha un contratto di lavoro in Italia, ha diritto al permesso di soggiorno. Ma, finché non trova il lavoro, lo straniero è un clandestino. A meno che abbia in tasca un contratto di lavoro in Italia prima d'imbarcarsi sul gommone (fatto discretamente raro). Essere clandestino è già, di

per sé, una situazione d'illegalità. Un clandestino è facile preda della delinquenza che cerca mano d'opera a basso costo ed è disposta a tutto. Il passo è breve e l'arresto e la conseguente detenzione pure. Non che non esistano gli stranieri già delinquenti nel loro Paese d'origine, ma non sono la maggioranza. Anzi sono una stretta minoranza. Il problema è che molti stranieri diventano delinquenti qui da noi, ma prima di partire non lo erano affatto.

Tabella 3

Detenuti presenti per posizione giuridica situazione al 30 novembre 2012									
regione di detenzione	imputati					condannati definitivi	internati	da impostare (**)	totale
	attesa primo giudizio	appellanti	ricorrenti	misto (*)	totale imputati				
detenuti italiani + stranieri									
Abruzzo	199	107	91	66	463	1.259	167	4	1.893
Basilicata	51	29	18	12	110	324	0	0	434
Calabria	874	341	178	108	1.501	1.514	2	6	3.023
Campania	2.138	1.073	549	407	4.167	3.808	254	49	8.278
Emilia Romagna	648	461	245	65	1.419	1.853	208	0	3.480
Friuli Ven	150	86	48	11	295	588	0	0	883
Lazio	1.417	1.146	488	154	3.205	3.847	2	20	7.074
Liguria	475	187	163	25	850	1.016	0	4	1.870
Lombardia	1.912	995	828	176	3.911	5.346	271	0	9.528
Marche	227	97	128	26	478	733	0	2	1.213
Molise	24	18	32	13	87	385	0	1	473
Piemonte	751	527	399	70	1.747	3.194	2	5	4.948
Puglia	1.081	359	298	129	1.867	2.435	3	3	4.308
Sardegna	207	111	134	14	466	1.657	16	0	2.139
Sicilia	1.455	693	469	177	2.794	4.175	227	2	7.198
Toscana	619	437	271	75	1.402	2.698	100	1	4.201
Trentino Alto Adige	78	24	36	2	140	285	0	0	425
Umbria	202	72	102	27	403	1.225	0	0	1.628
Valle d'Aosta	12	6	26	2	46	233	0	0	279
Veneto	642	260	157	38	1.097	2.114	37	6	3.254
totale detenuti italiani + stranieri	13.162	7.029	4.660	1.597	26.448	38.689	1.289	103	66.529

Detenuti Stranieri									
Abruzzo	60	31	21	8	120	172	12	0	304
Basilicata	9	3	1	0	13	42	0	0	55
Calabria	114	45	34	2	195	324	1	3	523
Campania	305	176	75	16	572	369	33	5	979
Emilia	422	326	155	25	928	799	45	0	1.77
Friuli V.	89	57	32	7	185	340	0	0	525
Lazio	682	650	223	21	1.576	1.277	0	7	2.860
Liguria	327	124	121	15	587	487	0	2	1.076
Lombard	1.007	549	514	63	2.133	1.957	37	0	4.127
Marche	142	55	87	8	292	253	0	2	547
Molise	3	9	2	1	15	39	0	0	54
Piemonte	366	301	275	23	965	1.504	0	1	2.470
Puglia	243	98	88	9	438	359	0	1	798
Sardegna	56	24	72	2	154	762	2	0	918
Sicilia	306	97	76	13	492	862	19	0	1.373
Toscana	436	330	204	36	1.006	1.267	18	0	2.291
Trentino	63	17	33	2	115	183	0	0	298
Umbria	152	44	56	7	259	450	0	0	709
V.d'Aosta	7	6	21	2	36	158	0	0	194
Veneto	476	178	109	23	786	1.134	1	3	1.924
Tot. str	5.265	3.120	2.199	283	10.867	12.738	168	24	23.797

(*) Nota: Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Tabella 4

Detenuti presenti per tipologia di reato (*) Situazione al 30 Giugno 2013			
Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	134	6.624	6.758
Legge droga	1.159	24.883	26.042
Legge armi	135	10.563	10.698
Ordine pubblico	112	3.155	3.267
Contro il patrimonio	1.302	33.970	35.272
Prostituzione	121	864	985
Contro la pubblica amministrazione	164	8.140	8.304
Incolunità pubblica	30	1.630	1.660
Fede pubblica	205	4.597	4.802
Moralità pubblica	5	197	202
Contro la famiglia	65	1.858	1.923
Contro la persona	835	23.510	24.345
Contro la personalità dello stato	13	119	132
Contro l'amministrazione della giustizia	331	6.593	6.924
Economia pubblica	13	644	657
Contravvenzioni	97	4.289	4.386
Legge stranieri (**)	69	1.136	1.205
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	44	1.063	1.107
Altri reati	63	3.244	3.307
Detenuti Stranieri			
Associazione di stampo mafioso (416bis)	8	67	75
Legge droga	457	10.176	10.633
Legge armi	16	967	983
Ordine pubblico	69	840	909
Contro il patrimonio	478	9.574	10.052
Prostituzione	106	666	772
Contro la pubblica amministrazione	43	3.132	3.175

Incolunità pubblica	4	209	213
Fede pubblica	77	1.752	1.829
Moralità pubblica	-	61	61
Contro la famiglia	22	465	487
Contro la persona	310	7.270	7.580
Contro la personalità dello stato	1	34	35
Contro l'amministrazione della giustizia	90	992	1.082
Economia pubblica	1	16	17
Contravvenzioni	23	697	720
Legge stranieri (**)	64	1.018	1.082
Contro il sent.to e la pietà dei defunti	14	101	115
Altri reati	5	198	203

(*) Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Come si vede dalle tabelle, sono due i comportamenti devianti sfociati in reati nel nostro Paese, che hanno prodotto sovraffollamento ed ingestibilità delle nostre carceri: l'uso di droghe e l'immigrazione clandestina.

Chi ha infranto l'attuale legge sulla Droga sono 26.000 persone sul totale di 65.000 persone reclusi.

I detenuti stranieri sono circa 23.000 sul totale di 65.000 persone reclusi.

Se la capienza regolamentare degli Istituti di Pena in Italia è di 47.000, verrebbe da dire che la "colpa" di questo sovraffollamento è loro. O, meglio, che se trovassimo un modo diverso di affrontare il problema droga e il problema stranieri, avremmo anche posti liberi in carcere.

Non sto proponendo né di legalizzare le droghe, né di dare l'immunità agli stranieri che compiono reati. Sto solo facendo rilevare che questi due problemi vanno solo gestiti e non solo criminalizzati.

Il carcere è la peggior (quanto inutile, per non dire dannosa) risposta che si può pensare di dare a chi fa uso di droghe. Il

tossicodipendente che fa la sua pena in carcere, quando esce, sarà più deviante di prima.

E non sarà con la carcerazione che si potranno risolvere i flussi migratori e gli spostamenti demografici. Quando lo straniero detenuto avrà scontato la propria pena, sarà ancora senza lavoro, sia nella sua terra d'origine come nella nostra, e, se lo faceva prima, riprenderà a far reati anche più crudi, per sopravvivere. Perché alla base delle migrazioni non c'è "la moda", ma la pura, semplice e drammatica sopravvivenza.

Persino l'Onu, nel suo rapporto annuale, denuncia un comportamento senza precedenti e una profonda preoccupazione per un paese democratico come il nostro, notando che gli altri paesi, posti sotto attenzione per lo stesso motivo, cioè il sovraffollamento, sono stati il Benin, il Burkina Faso, il Camerun e l'Uganda.

Da un'indagine pervenuta dall'APCOM¹ che riporta i risultati di un'indagine svolta da Anci² e Cittalia³, e presentata a Novara

1 Una delle agenzie di stampa italiana.

2 Associazione Nazionale Comuni Italiani.

3 Fondazione Anci Ricerche.

qualche tempo fa, è risultato che “*il cattivo funzionamento della giustizia è considerato il principale fattore di insicurezza dagli abitanti delle grandi città (36,7%) e precede di poco la mancanza e la precarietà del lavoro (36%). Alle loro spalle tra le cause di insicurezza viene indicato ancora un fattore economico: l'aumento delle disuguaglianze e la crisi (26%). L'immigrazione si piazza al quarto posto, con il 24% delle risposte, mentre l'insufficienza delle forze di polizia è il problema principale solo per il 17% degli interpellati. Quale che sia il pericolo più sentito, comunque, la metà dei residenti nelle grandi città dichiara di avere modificato, almeno in parte, le proprie abitudini di vita a causa della percezione di insicurezza. Oltre che a condividere le preoccupazioni sulla giustizia, gli abitanti delle città e quelli dei piccoli centri concordano anche sul fatto che i comuni debbano mettere al primo posto la promozione del senso civico e del rispetto delle regole tra i cittadini. Una necessità che, secondo l'Anci, viene prima del contrasto allo spaccio o del miglioramento dell'illuminazione stradale. Nei piccoli comuni però, rispetto alle città metropolitane, sono forti le preoccupazioni per la sicurezza stradale e per i furti negli appartamenti. E le ronde? Piacciono circa al 10% degli abitanti delle città: il 9,3% è*

infatti disposto ad armarsi per poter provvedere da solo alla propria difesa e il 9,2% si dice pronto a partecipare a ronde di cittadini contro la criminalità. Un dato che colpisce, poi, è legato all'età di chi avverte maggiormente l'insicurezza: non si tratta infatti di cittadini anziani, ma di persone comprese tra i 25 e i 34 anni. Un altro elemento che conferma la declinazione prevalentemente economica dei motivi di preoccupazione.”

Interessante è un articolo redatto dal giornalista Cosimo Pierre il quale scrive: “...è di nuovo l'Onu ad intervenire affermando che gli strumenti di flessibilità del lavoro, i cosiddetti contratti atipici, non sono in grado di risolvere il problema della competitività delle imprese in un mondo globalizzato ma acquiscono il malessere e l'insicurezza economica. La realtà è che la crescita economica mondiale non è riuscita a creare i posti di lavoro che la popolazione mondiale richiede. A ciò si deve aggiungere che le politiche sociali dei principali paesi industrializzati non contribuiscono a limitare il malessere sociale e la povertà. Particolarmente negativa è la situazione di quella parte della popolazione mondiale che, sprovvista di una istruzione sufficiente e, quindi, di specializzazione,


arranca fra contratti a progetto e a tempo determinato. Secondo un recente studio delle Nazioni Unite, “The employment imperative: report on the world social situation”, la tendenza delle imprese è quella di ricorrere al lavoro non garantito e flessibile; ma ciò, contrariamente a quanto sostengono i liberisti del mercato del lavoro, non ha creato complessivamente più posti di lavoro. Le cifre mostrano questa situazione drammatica. Nel mondo, i disoccupati totali sono 190 milioni e questa cifra tende ad aumentare. Si ritiene che circa l’80% di coloro che sono impegnati in un’attività produttiva, la svolgano senza alcuna protezione sociale (contributi per la pensione e la sanità). Quasi 1,3 miliardi di lavoratori nel mondo non riesce ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza al di sopra della soglia della povertà (stimata in circa 2 dollari al giorno pro-capite). Di fronte a questo scenario, secondo l’Onu, è necessario che i Paesi più ricchi operino investimenti per garantire una maggiore sicurezza economica dei lavoratori, associando a questa forme di flessibilità non “selvaggia”, che potrebbe consolidarsi con la garanzia di sistemi efficienti di protezione dalla disoccupazione e di riconversione della manodopera eccedente”.

Palese è che, a rimetterci, sono sempre i più deboli, coloro che non hanno i mezzi per difendersi e che, come la storia insegna, “pagano per tutti” quando “le cose si mettono male”. Primi fra tutti, gli immigrati.



Nello schema seguente, invece, è possibile notare la suddivisione, per provenienza, degli abitanti stranieri nello stato italiano.

Fonte: Rivista Limes



Tutte le politiche attuali sull'immigrazione extracomunitarie, sembrano ispirarsi ad una filosofia politico-legislativa che considera i migranti come un gruppo sociale potenzialmente deviante e, per questo, specialmente nell'ultimo periodo, è stata messa in atto un'azione di controllo senza precedenti.

Nella realtà le motivazioni che spingono una persona a migrare in un paese straniero possono essere molte:

1. povertà;
2. mancanza di lavoro;
3. situazione politica del paese di provenienza;
4. disastri naturali;
5. cause personali;
6. amore;
7. culto religioso;
8. pensionamento;
9. istruzione;
10. criminalità.

Quindi, le motivazioni possono essere molteplici e, su 10, solo una si riferisce alla delinquenza, l'ultima.

Grazie ad importanti campagne sull'insicurezza e al continuo bombardamento dei mass media, viviamo in un continuo stato di paura e siamo convinti che l'insicurezza regni sovrana.

Con la legge Bossi-Fini, si è andata a modificare la disciplina dei permessi di soggiorno per lavoro, i criteri per la richiesta della carta di soggiorno (istituita dalla legge 40/1998) e la parte

riguardante il ricongiungimento familiare. Come ben noto, la carta di soggiorno, è lo strumento principale nel percorso di integrazione dello straniero in quanto permette allo stesso di entrare ed uscire dall'Italia senza bisogno del visto.

Inoltre, lo straniero, dovrà aver soggiornato sul territorio nazionale da almeno sei anni.

Con l'ultima riforma⁴, si apportano ancora modifiche, precisamente al decreto n. 5 dell' 8 gennaio 2007, con cui si interviene nuovamente sui ricongiungimenti familiari. Il Governo di allora ha reso ulteriormente gravose le procedure, le uniche attualmente in grado di fornire allo straniero una possibilità reale di inserimento nel nostro Paese, stante il costante blocco dovuto alle politiche immigratorie dei flussi di ingresso.

Con le modifiche, sarà possibile il ricongiungimento con il coniuge solo se avrà compiuto 18 anni. La norma appare ingiustificatamente limitare il diritto alle nozze, oggi accordato dal nostro ordinamento anche ai minorenni ultrasedicenni cosiddetti "emancipati", per gli stranieri che risiedono regolarmente sul nostro territorio. Sarà poi più difficile

⁴ Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008.

ricongiungersi con i figli maggiorenni, in quanto si dovrà accertare che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute comprovante invalidità totale. Per i genitori a carico, il ricongiungimento sarà possibile solo se non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero, nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute; nel caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne, questi dovrà avere una assicurazione sanitaria oppure dovrà essere iscritto al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo. Nei casi di mancanza di certificazioni, o quando sussistano dubbi sulla loro autenticità, le ambasciate italiane potranno rilasciare direttamente le certificazioni sulla base degli esiti dell'esame del DNA da effettuarsi a spese dei richiedenti. Per quanto attiene al reddito, questo dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'assegno per ogni familiare da ricongiungere, il che significa che il richiedente dovrà possedere un reddito annuo minimo pari a 7.713 euro per ricongiungere una persona, 10.248 per due, 12.855 per tre e così via. Per il

ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Infine, passa da 90 a 180 giorni il termine a partire dal quale il familiare, che deve ricongiungersi, potrà richiedere direttamente il visto all'ambasciata italiana nel caso di ritardo da parte dello sportello unico nel rilasciare il nulla osta. In buona sostanza si sposta da tre a sei mesi l'unico silenzio assenso posto a tutela dei richiedenti il ricongiungimento, ossia quella procedura secondo cui l'amministrazione deve provvedere entro un termine, altrimenti si intenderà accolta l'istanza. Questa è l'unica procedura che sarebbe in grado di garantire tempi certi agli utenti e porrebbe fine alla vergogna degli enormi ritardi di questure e prefetture.

La legge 189/2002 però, come gran parte della relativamente recente produzione legislativa europea riguardante l'immigrazione, è atta principalmente a disciplinare il controllo e gli ingressi dell'immigrazione clandestina, confermando

regioni, province e comuni come referenti principali per le politiche di integrazione.

Misurando, quindi, la loro partecipazione economica, sociale e politica si può tentare di capire il livello d'inserimento raggiunto cogliendo anche la propensione alla loro delinquenza. Dopo il lavoro, ma non per importanza, esiste il problema della sistemazione abitativa in quanto coloro che vivono per le strade sono molto più esposti alla delinquenza di coloro che possono vivere in una casa stabile e accogliente.

In tutto questo, però, non si tiene conto del fatto che oggi, dopo l'emanazione del "pacchetto sicurezza" da parte dell'ultimo governo di centro-destra, molti immigrati hanno paura. Da un'indagine dell' Adnkronos Salute, condotta in 10 strutture tra Milano e Roma (ma questo succede su tutto il territorio nazionale), traspare che si è registrato un crollo del 10- 15% degli accessi agli ospedali ed ambulatori medici da parte degli immigrati.

Questo perché, con le nuove disposizioni, i medici possono segnalare i clandestini alle forze dell'ordine, violando così il c.d. "Giuramento di Ippocrate".

GIURAMENTO DI IPOCRATE (Testo "classico" del Giuramento Ippocratico). Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto. Terrò chi mi ha insegnato quest' arte in conto di genitore e dividerò con Lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a parte dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro quest'arte se vorranno apprendere, senza richiedere compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto il patto e prestatò il giuramento medico e nessun altro. Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un' iniziativa del genere; e neppure fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l'aborto. Conserverò pia e pura la mia vita e la mia arte. Non opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma cederò il posto a chi è esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò entrerò per il bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario, e soprattutto da atti sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi. Tutto ciò ch'io vedrò e ascolterò nell'esercizio della mia professione, o anche al di fuori della professione nei miei contatti con gli uomini, e che non dev'essere riferito ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta. Se adempirò a questo giuramento e non lo tradirò, possa io godere dei frutti della vita e dell' arte, stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spargirerò, possa toccarmi tutto il contrario.

GIURAMENTO (Testo "moderno"). Consapevole dell' importanza e della solennità dell' atto che compio e dell' impegno che assumo, giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell' esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d' urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità a disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell' esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico.

Ci si dimentica, però, che gli immigrati irregolari e clandestini hanno il diritto a essere assistiti non solo per l'urgenza ma anche per le cure essenziali, quelle cioè non gravi nell'immediato ma che, se trascurate, possono portare a situazioni critiche direttamente ed indirettamente. Sono garantiti anche gli interventi di prevenzione e di continuità assistenziale (in particolare per donne, bambini e in caso di malattie infettive). Per tutte queste prestazioni mediche è sufficiente munirsi del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato da Asl e ospedali.

Persino l'allora Presidente della Camera Gianfranco Fini non nascose la propria contrarietà e, durante una registrazione di "Porta a Porta", affermò: *“La denuncia del medico contro l'immigrato clandestino non mi convince. Nei pronto soccorso sono di servizio poliziotti e carabinieri, al limite potranno farlo loro, non di certo il medico il cui compito rimane quello di curare”,* e ancora, *“Questo provvedimento potrebbe comportare rischi perché i clandestini potrebbero rivolgersi a circuiti di medicina alternativa con il serio rischio di diffondere patologie e contagi. E' un rischio per la società. Mi sembra una legge immorale perché lede il diritto delle persone.*

Il rispetto della persona viene sempre prima perché uno prima e' un uomo e poi un clandestino".

Anche la vita sociale è cambiata per molti stranieri. A Bologna, per esempio, molti migranti hanno paura di portare i figli a scuola o ad andare al lavoro a causa delle discriminazioni dovute dal bombardamento dei media. Immigrati non assassini, stupratori o ladri ma persone regolari con un lavoro e una famiglia sono divenute oggetto di discriminazione e persecuzioni razziste e la cronaca riporta fatti inammissibili.

Non viene fatta nessuna distinzione tra immigrato “buono” o “cattivo”, sono tutti messi in un'enorme pentolone e tutti trattati alla stregua dei peggiori delinquenti. Adesso, anche coloro che vivono nell'onestà, si sentono braccati e sentono su di loro un'etichetta che è troppo spesso ingiusta: immigrato=clandestino=delinquente.

E' vero che molte persone giungono nel nostro paese da immigrati ma questo perché, con la legge Bossi-Fini, non è materialmente possibile regolarizzarli. Teoricamente un extracomunitario potrebbe avere un permesso di soggiorno se fosse chiamato dal suo paese di origine da un datore di lavoro italiano. Questo può avvenire, concretamente, solo grazie ai cosiddetti «flussi migratori». Ma, a parte il fatto che i flussi

vengono banditi una volta ogni “morte di papa”, le quote di lavoratori previste per ciascun paese extraeuropeo sono assolutamente ridicole e riescono ad assorbire una parte inconsistente delle richieste di assunzione. La prima conseguenza è che molti stranieri, per non morire di fame nel proprio paese, vengono qui senza che nessuno li abbia chiamati, o senza che la chiamata abbia sortito effetti. La seconda conseguenza è che nessuno di noi è in grado di mettere in regola un immigrato clandestino che vive da anni in Italia senza permesso di soggiorno, perché per avere un lavoro egli dovrebbe avere già un permesso di soggiorno. La legge Bossi-Fini, quindi, non consente di offrirgli un lavoro regolare.

Durante il 2007, l'allora Ministro Amato presentò il suo rapporto sulla criminalità in Italia dal quale emerse che a un 5% di immigrati regolari in Italia è ascrivibile un tasso del 5% di criminalità, con un rapporto tra le percentuali pari a quello rilevabile per i reati commessi da cittadini italiani.

Ma l'Onu sostiene che in Italia gli immigrati sono "sovra-rappresentati" nella popolazione carceraria, e, di fatto, non beneficiano della possibilità di pene sostitutive nella stessa misura degli altri condannati ed hanno probabilità molto più alte di essere incarcerati in attesa di un processo rispetto agli

italiani. Il rapporto del Gruppo di lavoro dell'Onu sulla detenzione arbitraria osserva che il 60% dei detenuti é ancora in attesa di una sentenza definitiva, una percentuale nettamente più alta rispetto ad altri Paesi dell'Europa occidentale. Gli esperti invitano quindi l'Italia a ridurre la durata dei processi penali. Molto bene invece il sistema di giustizia minorile, affermano gli esperti che incoraggiano il governo a continuare a fornire i mezzi necessari al suo buon funzionamento.

Buttare via le chiavi

Buttare via le chiavi della cella dopo averci rinchiuso chi si è macchiato di delitti, va detto, è un desiderio molto diffuso tra la popolazione e spesso è un tema che si potrebbe definire “trasversale”: non è, cioè, tipico di alcuni strati sociali (economicamente abbienti o povera gente), non è tipico di differenti livelli culturali (chi ha studiato molto o chi ha una cultura bassa), non è tipico di chi ha una certa idea politica (una volta si diceva destra o sinistra), non è tipico di aree geografiche (il nord o il sud, né l’ovest o l’est del nostro Paese), ma riguarda più o meno tutti quanti.

Questo appena espresso, è un elemento importante su cui riflettere, perché la trasversalità di un pensiero o, meglio, di una ipotesi di soluzione di un problema sociale grave, è molto raro che non presenti differenze tra persone presumibilmente tanto diverse tra loro per storia di vita, abitudini, ideologie, ceto sociale, zona geografica d’appartenenza.

Il fatto che qui accada dovrà pur significare qualcosa.

Potremmo dire che la sicurezza dei cittadini riguarda tutti, senza grandi differenze.

Potremmo dire che l’invito a buttare via le chiavi ha radici comuni tra chi patisce i delitti dei delinquenti.

Potremmo dire che veder girare per strada, dopo, tutto sommato, poco tempo, chi ci ha fatto del male e che è stato condannato, non è bello e non riguarda di più l'una o l'altra categoria citata.

Credo che le suddette motivazioni siano tutte più o meno legittime per capire come mai così tante persone vogliono e chiedono da più parti che queste chiavi siano buttate via.

Ma credo anche esista una specie di “fil rouge” che riguarda indistintamente tutte le persone che pensano sia questa la soluzione principe per migliorare i livelli di sicurezza della nostra vita.

Questo “fil rouge” ha un nome e anche uno straccio di motivazione: il nome è ignoranza (ovviamente nel senso etimologico del termine, ci mancherebbe altro!) e la motivazione è l'assoluta separazione dei due mondi: quello delle persone libere e quello delle persone reclusi.

Ignoranza significa non conoscere i fatti.

Tenere i due mondi separati è innanzitutto il principio di base del modello detentivo: infrangendo le regole hai dimostrato che non sai stare nel mondo di chi le regole le rispetta e, quindi, devi stare separato; tenere i due mondi separati è anche un'esigenza dei due mondi stessi che, in questo modo, sanno

distinguersi l'uno dall'altro: da una parte i buoni e dall'altra i cattivi, in modo da saper poco o nulla ognuno dell'altro.

Sono consapevole di affermare cose impegnative e, con l'ausilio di molti dati statistici, (oggettivi ed inoppugnabili perché pubblicati dal Sito del Ministero della Giustizia) cercherò qui di seguito di dimostrare in che modo è perseguibile la sicurezza dei cittadini onesti .

Ripartiamo dall'obiettivo del "buttare via le chiavi"; escludiamo subito che sia dettato da insensibilità, cattiveria d'animo, egoismo, eccetera, perché così non è: è un legittimo sacrosanto desiderio di sicurezza. Non voglio più avere paura, perché la paura mi fa vivere male. Giustissimo.

Se le cose stanno così, quel che c'è da approfondire è il tema della recidiva dei reati.

Il tema, cioè, di cosa farà, una volta scontata tutta la pena in carcere, la persona che ha commesso il reato.

Se lo ricommette o ne commette un altro diverso e viene nuovamente arrestato, condannato e messo in carcere, questo comportamento si chiama recidiva.

Un problema dalle proporzioni gigantesche, nel nostro Paese.

La recidiva dei reati non è solamente un problema, è il problema della nostra sicurezza di cittadini.

E' la recidiva che dobbiamo conoscere, studiare, sviscerare.


La recidiva è tornare nuovamente in carcere, dopo aver terminato di scontare una pena, in quanto giudicati colpevoli di un reato: il tasso di recidiva è strettamente correlato alla modalità di esecuzione della condanna. Chi sconta una pena in regime alternativo alla detenzione ha un tasso di recidiva attorno al 19%. Chi sconta tutta la pena in carcere ha un tasso di recidiva attorno al 68,5%. Non è una differenza da poco: è circa il triplo.

Se buttiamo via la chiave, le probabilità che chi ci ha fatto del male ce lo rifaccia sono tre volte superiori.

Quanto si usano in Italia le Misure Alternative

In Italia l'82,6% dell'esecuzione delle condanne vengono scontate in carcere.

Persone in esecuzione di una condanna: confronto internazionale (percentuali, 1 gennaio 2011)



Un dato, quello fornito dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (Dap), che spiega chiaramente come una delle cause dell'emergenza del sovraffollamento delle carceri è dovuto al fatto che nel nostro paese praticamente non si conosca cosa sia l'esecuzione penale esterna.

Per comprendere meglio il dato, basti pensare che in Francia e in Gran Bretagna il 74% dei detenuti usufruisce di questa misura di pena “extra carcere”.

Il nostro Paese, quindi, conosce solo il carcere come esecuzione penale nonostante l'osservatorio delle misure alternative del Dap abbia calcolato che nel 2007 la recidiva è tre volte superiore tra chi resta tutto il giorno in prigione (68,5%) rispetto a chi sconta la condanna con misure alternative (19%). I dati del Dap, quindi, dimostrano come il carcere in Italia sia più 'scuola di crimine' che non 'luogo di riabilitazione'.

Tra l'altro nel nostro Paese il numero complessivo delle pene alternative è stabile rispetto al 2006, anno in cui è stato varato l'indulto, ma oggi ci sono circa 5 mila detenuti in più e vi è stato un crollo degli affidamenti in prova di circa il 50%: sono passati da 16 mila a circa 10.000 (dato al 30 giugno 2012).

C'è stata invece un'inversione rispetto alla detenzione domiciliare: se al 30 giugno 2006 ne usufruivano 4.949

persone, al giugno 2012 erano ai domiciliari in 9.186. I detenuti lavoratori, in calo negli ultimi anni, sono circa 13 mila, ma quasi tutti (10.986) sono alle dipendenze del Dap, per esempio si occupano delle cucine o delle pulizie negli istituti, e lavorano per periodi molti brevi. Mentre escono per lavorare solo 2.215 persone.

Questo anche perché dal 2011 non è stato più possibile prevedere gli sgravi fiscali previsti dalla legge Smuraglia.

Misure alternative alla detenzione - Revoche - II Semestre 2012

31 dicembre 2012 Tabella 5

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE		IN ESECUZIONE NEL PERIODO	MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO										TOTALE	
			PER ANDAMENTO NEGATIVO		PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI		PER COMMISSIONE DI REATI		PER IRREPERIBILITA'		PER ALTRI MOTIVI			
			REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%	REVOCHE	%		
Affidamento in prova al servizio sociale	Condannati dallo stato di libertà	6.838	82	1,20%	10	0,15%	26	0,38%	3	0,04%	10	0,16%	131	1,92%
	Condannati dallo stato di detenzione*	3.482	44	1,26%	9	0,26%	25	0,72%	6	0,17%	5	0,16%	89	2,56%
	Condannati tossico/alcolodipendenti dallo stato di libertà	1.390	31	2,23%	4	0,29%	8	0,58%	2	0,14%	2	0,46%	47	3,38%
	Condannati tossico/alcolodipendenti dallo stato di detenzione	2.633	137	5,20%	7	0,27%	25	0,95%	17	0,65%	10	0,56%	196	7,44%

	Condannati tossico/alcolodipendenti in misura provvisoria	660	33	5,00%	4	0,61%	0	0,00%	1	0,15%	6	0,53%	44	6,67%
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di lib.	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione*	54	2	3,70%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	1,27%	2	3,70%
	Subtotale	15.059	329	2,18%	34	0,23%	84	0,56%	29	0,19%	33	0,22%	509	3,38%
Semi libertà	Condannati dallo stato di libertà	138	5	3,62%	3	2,17%	0	0,00%	2	1,45%	0	0,00%	10	7,25%
	Condannati dallo stato di detenzione*	1.198	53	4,42%	10	0,83%	8	0,67%	9	0,75%	9	0,75%	89	7,43%
	Subtotale	1.336	58	4,34%	13	0,97%	8	0,60%	11	0,82%	9	0,67%	99	7,41%
Detenzione domiciliare	Condannati dallo stato di libertà	5.188	123	2,37%	46	0,89%	31	0,60%	35	0,67%	17	0,33%	252	4,86%
	Condannati dallo stato di detenzione*	7.338	162	2,21%	55	0,75%	47	0,64%	60	0,82%	43	0,59%	367	5,00%
	Condannati	3.816	65	1,70%	57	1,49%	17	0,44%	35	0,92%	42	1,10%	216	5,64%

i in misura provvisori a			70 %		49 %		45 %		2 %		10 %		6%
Condannat i affetti da AIDS dallo stato di libertà	17	1	5, 88 %	0	0, 00 %	1	5, 88 %	0	0,0 0 %	1	5, 88 %	3	17, 65 %
Condannat i affetti da AIDS dallo stato di detenzion e*	35	0	0, 00 %	0	0, 00 %	0	0, 00 %	1	2,8 6 %	0	0, 00 %	1	2,8 6%
Condannat i madri/pa dri dallo stato di libertà	8	0	0, 00 %	0	0, 00 %	0	0, 00 %	0	0,0 0 %	0	0, 00 %	0	0,0 0%
Condannat i madri/pa dri dallo stato di detenzion e*	18	0	0, 00 %	0	0, 00 %	0	0, 00 %	0	0,0 0 %	0	0, 00 %	0	0,0 0%
Subtotale	16.420	351	2, 14 %	158	0, 96 %	96	0, 58 %	131	0,8 0 %	103	0, 63 %	839	5,1 1 %
Totale Misure alternative	32.815	738	2, 25 %	205	0, 62 %	188	0, 57 %	171	0,5 2 %	145	0, 44 %	1.44 7	4,4 1 %

Come si vede, le revoche delle misure alternative alla detenzione sono veramente poche: non arrivano al 5%. Ciò significa che più del 95% delle persone che scontano la loro condanna fuori dal carcere rispettano le prescrizioni ed hanno, per lo meno nel periodo in questione, buoni comportamenti.

Se facciamo attenzione e se vogliamo essere precisi, ci sarebbe da dire che alcuni motivi di revoca non dipendono dal comportamento del condannato, ma dalla lentezza della Giustizia Italiana: la colonna intitolata “Nuova posizione giuridica per assenza di requisiti” significa che se, durante il periodo di pena in regime alternativo, alla persona in questione arrivano vecchie condanne definitive per vecchi reati commessi prima del reato in corso di espiazione, il fine pena si allunga e oltrepassa il limite concesso dalle Leggi. E quindi decade automaticamente il diritto acquisito e la persona torna a scontare la sua pena in carcere. Ma questo non significa che la persona ha avuto la revoca per comportamenti attuali, ma per comportamenti devianti del suo passato, il cui giudizio e la cui condanna non è più rinviabile, ma è da eseguire in regime detentivo tout court.

Se la Giustizia Italiana non fosse così lenta, la percentuale di revoche dei regimi alternativi alla detenzione scenderebbe sotto il 4%.

A chi scrive, questo dato sembra straordinariamente basso e meriterebbe di essere divulgato e non così nascosto.

Chi vorrebbe “mettere tutti in galera e buttare via le chiavi” potrebbe eccepire che una tale percentuale di revoca così bassa può esser dovuta più all’esiguità dei controlli delle forze dell’ordine, che al buon comportamento della persona in regime alternativo.

Non è così.

I controlli ci sono, eccome.

Anzi, è facilissimo che il condannato in regime alternativo incorra in revoche senza neppure volerlo. Facciamo un esempio per tutti: la prescrizione madre di tutte le prescrizioni per chi accede ai regimi alternativi è, ovviamente, non frequentar pregiudicati; il motivo è talmente evidente che non è il caso di soffermarci. Ma se entro in un bar a bere un caffè, o se vado al cinema a vedere un film, non posso avere la certezza che in quel momento lì non ci sia un altro pregiudicato che ha avuto la mia stessa idea e che è nel bar o nel cinema; e se c’è

un controllo, senza saperlo, io sto infrangendo la più importante delle prescrizioni e rischio una revoca.

Come si vede, la vita del condannato in regime alternativo non è una vita facile.

Per non parlare di quando l'autobus che mi deve portare in carcere entro una data ora perché sono in semi-libertà e alle 21 devo assolutamente rientrare in cella per la notte, beh... quell'autobus è in ritardo ed io entro dopo l'orario concordato e rischio una revoca.

Ci si può fermare qui, ma le situazioni difficili e gli esempi che si potrebbero portare sono veramente tanti.

Ma il cittadino comune questi dati non li conosce. E non li conosce perché lo Stato non li divulga. Come mai lo Stato non li divulghi, non è dato saperlo. Ognuno di noi può darsi una risposta. Non credo sia interessante conoscere la risposta di chi scrive.

Il cittadino comune vede che chi lo ha scippato a gennaio, a marzo è “fuori dal carcere” . E' bene ricordare che in Italia meno del 18% usufruisce di pene alternative ed è, quindi, “fuori dal carcere” : l'82% è in carcere, ma siccome non lo vedo, è come se non esistesse. E poi cosa vuol dire “fuori dal carcere” ? Che non sta scontando la condanna che gli han dato?

No.

Vuol dire che sta scontando la condanna che gli han dato non in carcere, ma fuori dal carcere: non è libero come sembra a prima vista: sta cercando di dimostrare ai suoi giudici, agli operatori tutti della giustizia ed, in buona sostanza, a tutti noi cittadini che la modalità di esecuzione della sua condanna inciderà sul suo comportamento attuale e futuro. E più del 95% delle persone in regime alternativo non commettono atti devianti e giungono al fine pena.

Ma vogliamo essere ancora più precisi. Se si studia con attenzione la tabella, ci si accorge che chi ottiene la misura alternativa “dallo stato di detenzione” incorre più facilmente in revoche di chi ottiene la misura alternativa “dallo stato di libertà” (sono sempre pochi, ma sono di più i primi dei secondi).

Come mai questo?

Lo abbiamo già detto e mano a mano che procederemo sarà sempre più evidente, ma possiamo anche ripeterlo: stare in carcere incide negativamente sulle scelte di comportamento di chi è recluso (la famosa scuola del crimine, per intenderci). Più tempo si passa chiusi in cella e peggio si diventa. E peggio

saremo quando arriverà il fine pena, dal punto di vista dei comportamenti. Chi pensa che stare in carcere serva alla rieducazione del condannato, come recita la nostra Costituzione, non sa cos'è un carcere.

Ma che nesso c'è tra modalità di esecuzione di una pena e la recidiva?

La Recidiva dei reati

La recidiva dei reati significa quante delle persone incarcerate tornano a compiere reati e, quindi, vengono nuovamente messe in carcere, dopo aver finito di scontare la pena precedente.

Se è del tema della sicurezza dei cittadini onesti che ci stiamo occupando, questo della recidiva è, a buon diritto, il dato più importante su cui riflettere.

La pena, successiva ad una condanna in un processo, è una giusta punizione in quanto dà un messaggio chiaro ed inequivocabile a chi ha commesso un reato : le Leggi vanno rispettate e se non le rispetti, hai una pena da scontare. Nel

contempo è una sorta di risarcimento, perlomeno morale, a chi ha subito il reato.

Ma chi ha subito un reato credo abbia tutto da guadagnare se, dopo aver scontato una giusta pena, colui che lo ha offeso con il proprio comportamento, cioè l'autore del reato, non reitera il solito reato o magari altri reati.

Non sembra azzardato affermare che dai cambiamenti dei comportamenti e, quindi, dall'abbassamento della recidiva, ci si guadagna tutti: la vittima, perché aumenta la sua sacrosanta sicurezza, il reo, perché con nuovi comportamenti improntati al rispetto delle Leggi non ha da temere nuove carcerazioni e, infine, lo Stato che dimostra di rispettare la propria Costituzione.

Ma la semplice o banale affermazione del precedente capoverso sembra non interessare quasi a nessuno.

Certamente non al cittadino qualunque, che non sa neanche di cosa stiamo parlando, ma neppure allo Stato che, con i suoi organi istituzionali, vaga da sovraffollamenti di carceri sanzionati ogni sei mesi dall'Unione Europea, a soluzioni transitorie, tipo indulto o amnistia che non hanno mai risolto nessun problema.

Sfido chi sta leggendo queste righe, ad andare a cercare dati sulla recidiva nel nostro Paese.

Non esistono.

O perlomeno sono gelosamente nascosti nei Palazzi.

Dobbiamo accontentarci di quanto dichiarato mercoledì 26 settembre 2012 dall'allora Ministro della Giustizia Paola Severino, durante una Conferenza Stampa con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giovanni Tamburino: "... E' stato dato l'avvio ad una ricerca sul rapporto tra carcere e recidiva. La ricerca, avviata dall'*Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief)*, dal *Crime Research Economic Group (Creg)* e dal *Sole 24Ore* in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha come obiettivo quello di esaminare quanto e in che misura il modo con cui la pena viene espiata incide sulla tendenza a ripetere atti criminosi. Lo studio esaminerà anche, in prospettiva, i costi della recidiva, e fornirà elementi utili alle decisioni in tema di politica carceraria.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche il direttore dell'Eief Daniele Terlizzese, il direttore

CRG-Collegio Carlo Alberto Giovanni Mastrobuoni e la giornalista del *Sole 24Ore* Donatella Stasio, che saranno i responsabili scientifici della ricerca.”

Intervento della guardasigilli Paola Severino alla conferenza stampa su carcere e recidiva:

“IL SENSO DELLA PENA IN FUNZIONE DEL REINSERIMENTO

I primi atti di governo - con l'approvazione lo scorso dicembre del decreto 'salva carceri' - testimoniano la ferma volontà di affrontare la questione penitenziaria iniziando da un primo nodo di fondo: il contrasto alla tensione detentiva e il recupero dell'idea del carcere come *extrema ratio*. La realizzazione di validi percorsi rieducativi presuppone, anzitutto, la valorizzazione di tutte quelle misure che possano consentire, fermo restando le esigenze di tutela dei cittadini, strade diverse dalla detenzione in carcere.

RAPPORTO CARCERE-RECIDIVA, SI PUO' E SI DEVE MISURARE

In questi ultimi anni alcune realtà come Bollate, carcere 'aperto' al lavoro e ad attività di recupero che ne fanno un modello di eccellenza, hanno fornito risultati incoraggianti sulle diverse modalità della pena in funzione del reinserimento sociale. Tuttavia - come ci è stato segnalato anche dal recente rapporto del

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks - in Italia non tutte le riforme sono adeguatamente supportate da valutazioni statistiche e scientifiche. Per questo motivo, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria hanno deciso di offrire la piena collaborazione all'indagine che prende oggi l'avvio e che sarà condotta dal Sole 24ore, dall'Einaudi Institute for Economics Finance (Eief) e dal Crime Research Economic Group (Creg). Sarà un'indagine basata su rigorosi metodi scientifici, con l'obiettivo di valutare quanto e in che misura i diversi tipi di espiazione della pena incidono sulla recidiva. Perché la tendenza a ripetere atti criminosi rappresenta un costo per la società, sia sotto il profilo della sicurezza sia di quello economico.

ALCUNI DATI E UN CONFRONTO CON FRANCIA-GRAN BRETAGNA

Forse non avranno il crisma della scientificità della ricerca che iniziamo oggi, ma alcuni dati di precedenti rilevazioni da parte dell'Osservatorio delle misure alternative del Dap sono di indubbio interesse. Nel 2007 è stato infatti calcolato che la recidiva di chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre volte superiore a quella di chi sconta la condanna con misure alternative alla detenzione: il 68,5% nel primo caso, il 19% nel secondo. Non solo: il vantaggio è anche economico dal momento che - sempre secondo questa stima - la diminuzione di un solo punto di percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio di circa 51milioni di euro all'anno, a livello nazionale.

La strada delle misure alternative alla detenzione è d'altronde stata intrapresa in Francia e Regno Unito,

dove i primi risultati sono già visibili. Questi Paesi, a differenza dell'Italia, fanno ricorso in maniera più considerevole a misure alternative: se in Italia l'82,6% delle esecuzioni delle condanne sono scontate in carcere, in Francia e Regno Unito, viceversa, quasi il 75% delle condanne sono scontate all'esterno.

IL LAVORO COME LEVA PER IL REINSERIMENTO

Le misure alternative immaginano un carcere che promuove l'ingresso graduale verso la libertà rispetto a un carcere in cui prevale l'ozio e in cui i detenuti restano in cella per quasi l'intera parte della giornata. I detenuti che abbiano avviato esperienze di lavoro registrano una sensibile riduzione del tasso di recidiva.

A conferma di questa tendenza possono citarsi, seppure con riferimento ai detenuti che hanno a suo tempo beneficiato dell'indulto, i dati raccolti da "Italia lavoro", Agenzia del Ministero del Lavoro: su 2.158 detenuti che hanno avviato tirocini guidati presso aziende, il tasso di recidiva è bassissimo, pari al 2,8%. Senza reinserimento, invece, il dato schizza all'11% entro i sei mesi dall'uscita dal carcere per arrivare a sfiorare il 27% dopo due anni.

POCO LAVORO, DENTRO E FUORI DAL CARCERE

I dati del Dap ci dicono che, al giugno 2012, i detenuti lavoranti sono circa 13.000 su un totale di circa 66mila presenti. La maggior parte (10.986) lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (ad esempio in cucina per la preparazione del vitto, pulizie etc), ma lo fanno per periodi molto brevi. Coloro che sono assunti a tempo pieno o part-time da imprese o cooperative sociali sono un'esigua parte (solo 2.215,

pari al 16,7% del totale dei detenuti lavoranti). Il numero - come si vede dai grafici allegati - è andato diminuendo in questi ultimi anni. La 'legge Smuraglia' - strumento normativo grazie al quale nel 2000 è stato possibile introdurre sgravi fiscali e un abbattimento dell'80% degli oneri contributivi per i lavori di lavoro che assumono detenuti - ha purtroppo risentito delle carenze economiche che hanno interessato il Paese. Dal 2011 non è stato più possibile prevedere sgravi fiscali ma il Governo sta mettendo il massimo impegno per rinvenire i fondi.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Dal 2006 - anno in cui è stato varato l'indulto - ad oggi, il numero complessivo delle misure alternative alla detenzione è rimasto sostanzialmente stabile (22.889 nel giugno 2006 e 21.517 nello stesso mese del 2012) ma si deve tener conto che, nel frattempo, i detenuti sono cresciuti di circa 5mila unità. Un dato infine deve far riflettere: tra le misure alternative, gli affidamenti in prova - di grande rilievo nell'ottica del reinserimento reinserimento sociale - hanno subito un crollo di circa il 50% ."

Fin qui, l'intervento del Guardasigilli pro-tempore.

In attesa dei risultati di questa ricerca, non resta che accontentarci di sapere che il 68,5% torna a delinquere se ha passato tutta la pena in carcere, mentre il tasso di recidiva crolla al 19% tra coloro che hanno scontato la pena usufruendo di misure alternative alla detenzione.

Non solo: il vantaggio è anche economico, dal momento che – sempre secondo questa stima - la diminuzione di un solo punto di percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio di circa 51 milioni di euro all'anno, a livello nazionale (10 punti fanno un risparmio di 500 milioni di euro all'anno, che, ricordiamolo, corrispondono a 1.000 miliardi delle vecchie lire).

Non mi sembra una questione ideologica, questa.

Ma solo ed esclusivamente un'evidenza statistica.

Da conoscere.

Riportiamo qua di seguito considerazioni svolte dalla DIREZIONE GENERALE DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA, cioè l'U.E.P.E., e pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia:

“Ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2011, n. 55, l'UEPE svolge, nell'ambito della sua *mission* istituzionale, attività di indirizzo dell'esecuzione penale esterna, di

coordinamento degli Uffici di esecuzione penale esterna dei Provveditorati e degli Uffici locali, cura i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, con gli Enti Locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

La Direzione Generale raccoglie ed elabora dati statistici relativi a misure alternative, misure di sicurezza e sanzioni sostitutive.

La Direzione si è occupata dell'elaborazione della relazione previsionale delle attività istituzionali, secondo la direttiva del Ministro della Giustizia per gli anni 2012-2014. In tale relazione è stato segnalato - quale priorità strategica per superare l'attuale situazione emergenziale di sovraffollamento della popolazione detenuta - il potenziamento del sistema dell'esecuzione penale esterna, in attuazione di quanto già stabilito a livello legislativo con la Legge 26 novembre 2010 n. 199 e con il successivo D. L. 22 dicembre 2011 n. 211 convertito con la Legge 17 febbraio 2012 n. 9, che ha ampliato il raggio applicativo della detenzione domiciliare. La Direzione Generale si è posta, quali obiettivi prioritari, l'incremento applicativo delle misure alternative alla detenzione attraverso la realizzazione di un'azione di sistema per favorire il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna. L'azione di sistema prevede la ricognizione delle buone prassi esistenti e la definizione di uno o più modelli organizzativi di governance, l'implementazione della metodologia della

programmazione partecipata degli interventi di inclusione sociale, la comunicazione e diffusione delle buone prassi tra i diversi operatori professionali coinvolti sul territorio.

Nell'azione sono pienamente coinvolti i Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, le Regioni, gli Enti locali, il Terzo settore, il Volontariato e i rappresentanti dell'imprenditoria locale, per favorire la programmazione partecipata degli interventi di reinserimento sociale.

Si segnala, inoltre, l'attività di sensibilizzazione svolta nella stipula a livello locale delle convenzioni con i Tribunali Ordinari e gli Enti Locali e/o Cooperative Sociali, nel numero di 884, per favorire l'esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per un numero di 2190 utenti.

La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nell'ottica del miglioramento del servizio favorisce la multi professionalità negli interventi di servizio sociale attraverso due Progetti finanziati dalla Cassa Ammende: il Progetto Mare Aperto ed il Progetto Master. In particolare, il Progetto Mare Aperto è stato predisposto con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'attività di osservazione per i "liberi sospesi", attraverso lo sviluppo del metodo multiprofessionale ed il potenziamento della presenza degli esperti psicologi negli U.E.P.E., e pervenire quindi ad una più approfondita valutazione del livello di rischio e di recidiva.

Attraverso il Progetto "Master", si è inteso fornire un immediato supporto a quegli Uffici di esecuzione penale esterna che presentano difficoltà operative per maggiore carenza di personale della professionalità di servizio sociale e per l'alto carico di lavoro. Le finalità che attraverso tale Progetto si intendono perseguire sono le seguenti: rafforzare le capacità operative del sistema di esecuzione penale esterna, soprattutto in relazione ai nuovi compiti attribuiti agli U.E.P.E. dalla legge sulla detenzione domiciliare per le pene inferiori a 18 mesi; favorire, in una logica integrata fra servizi, la costruzione di interventi mirati a garantire una presa in carico globale dei bisogni espressi dagli utenti con particolare riferimento a quelli dell'autonomia e del reinserimento lavorativo.

Nell'ambito delle attività di ricerca comparata a livello internazionale, sin dal 2011 la Direzione Generale partecipa al partenariato per l'attuazione del Progetto - cofinanziato dalla Commissione Europea - denominato "*Freedom Wings*", (*Identification and dissemination of European best practices about the restorative justice and evaluation of the role and application of the mediation and the alternative measures in the EU member states*) con l'Università degli Studi di Sassari. Tale Progetto mira all'identificazione, alla raccolta, alla promozione e alla diffusione di buone prassi a livello transnazionale in materia di programmi di giustizia ripartiva, di mediazione penale e di misure alternative alla detenzione."

Non siamo soli a pensare che la strada della sicurezza dei cittadini onesti passi dall'incremento delle Misure Alternative al Carcere, come buona prassi che riduce la recidiva: lo dice anche il Ministero della Giustizia. Ma lo dice con voce flebile e questo non aiuta la popolazione a guardare con occhi diversi il fenomeno della sicurezza. Una percentuale inquietante (la maggioranza?) dei cittadini ritiene che la loro sicurezza migliori mettendo i devianti in carcere e buttando via le chiavi.

Ma quali e quante sono le Misure Alternative alla Detenzione?

Le misure alternative alla detenzione

Le misure alternative di cui alla L. 354/75 vengono discusse e concesse dopo il passaggio in giudicato della Sentenza.

Nel caso invece di cui alle misure previste dall' art. 53 L. 689/81, è il giudice del merito che, in sede di sentenza, può disporre che la pena, purché lieve, sia scontata in semidetenzione, ovvero in libertà controllata : in questo caso la libertà controllata è il doppio della pena inflitta.

Le misure alternative sono nate per cercare di reinserire il soggetto detenuto all'interno del contesto sociale e tentano di fare in modo che questo, pur scontando la pena meritata, riacquisti dignità e speranza durante un percorso che non sia solo punitivo ma che sia soprattutto formativo. Il compito dell'indirizzo e della gestione del trattamento della misura alternativa è svolto dall' UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna⁵), il quale collabora con la realtà sociale cui appartiene.

5 I Centri di Servizio Sociale per Adulti (CSSA), istituiti con la L. 26/07/1975 N. 354, oggi denominati U.E.P.E., sono uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dai quali dipendono amministrativamente tramite i Provveditorati Regionali, alla stessa stregua degli Istituti di Pena.

Sono distribuiti su tutto il territorio nazionale (l'ordinamento penitenziario prevede un Cssa per ogni Ufficio di Sorveglianza). Con D.M. del 1998 presso la maggior parte dei CSSA sono stati istituite le sedi di servizio per meglio realizzare la territorializzazione della pena.

I compiti degli UEPE previsti dalla riforma dell'ordinamento penitenziario (art. 72 legge 354/75) e disciplinati dal regolamento d'esecuzione, sono molteplici e possono essere sostanzialmente ricondotti in due settori d'intervento prevalenti:

1. interventi svolti in favore di soggetti ristretti negli istituti di pena;
2. interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Il giudizio da parte dei soggetti che usufruiscono della misura alternativa è in gran parte positivo ma dipende dal contesto esperienziale del soggetto e dalle proprie aspettative circa la misura. I giudizi più positivi sono forniti dagli utenti in attuale stato di tossicodipendenza mentre, a seguire, divengono più critici gli ex-tossicodipendenti e i non tossicodipendenti.

Le misure alternative alla detenzione in uso nel sistema penale italiano sono:

- affidamento in prova al servizio sociale;
- affidamento in prova al servizio sociale per alcol e tossico dipendenti;
- affidamento in prova al servizio sociale per condannati militari;

- affidamento in prova al servizio sociale per soggetti affetti da aids conclamata o da grave insufficienza immunitaria o da altra malattia grave;
- semilibertà;
- detenzione domiciliare.

Affidamento in prova al servizio sociale

Regolamentato dall'art.47 dell'Ordinamento Penitenziario (confermata dalla sentenza costituzionale n.569/89 e ribadita dalla legge Simeone) consiste nell'affidamento del soggetto condannato, ai servizi sociali, al di fuori dell'Istituto di pena e deve contribuire alla rieducazione del reo assicurando la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'ammissione del condannato a questa misura alternativa è vincolata alla sussistenza di alcuni requisiti:

1. il tipo di pena che il condannato deve espiare;
2. l'entità della pena da scontare (che non dev'essere superiore ai tre anni);
3. la non sottoposizione del condannato alla misura cautelare della custodia in carcere;
4. la non sottoposizione del condannato alla recidiva;

5. la disponibilità di un domicilio (è sufficiente che il soggetto abbia una dimora in cui sia possibile reperirlo);
6. l'effettiva possibilità di rieducazione del condannato.

Affidamento in prova al servizio sociale per alcol e tossicodipendenti

Con la legge del 21 febbraio 2006, si sono apportate modifiche all'affidamento in prova delle persone detenute che dipendono da alcol o droghe sia nel Codice di procedura penale che all'ordinamento del Codice Penitenziario.

I requisiti per la concessione di tale beneficio sono:

1. avere una pena detentiva o un residuo di pena che non superi i quattro anni se recidivo o i sei anni se incensurato;
2. il condannato deve essere una persona tossicodipendente o alcolodipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero;
3. una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato;

4. che la misura non sia già stata concessa per due volte.

Perché venga concesso l'affidamento in prova, è necessario che alla domanda sia allegata la documentazione (rilasciata da una struttura pubblica o privata parificata) attestante sia lo stato di attuale dipendenza, sia l'idoneità del programma pianificato o il suo andamento se è già in corso.

Nel caso in cui il condannato sia detenuto, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza e l'affidamento ha inizio nel momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore del UEPE, il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle. Il verbale delle prescrizioni, è disposto dal Tribunale di Sorveglianza e detta, appunto, tutte le prescrizioni cui il soggetto affidato dovrà attenersi cioè quelle relative all'attuazione del programma terapeutico e quelle sul controllo effettuato per assicurarsi che l'individuo stia effettivamente proseguendo il progetto.

Esistono inoltre altre prescrizioni che riguardano:

- i rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna ;
- la dimora;
- la libertà di locomozione;
- il divieto di frequentare determinati locali;

- il lavoro;
- il divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati;
- il divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni;
- l'obbligo di soggiornare in un Comune determinato;
- l'adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato;
- adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante l'intera durata del programma, l'UEPE sarà in contatto con i servizi e le risorse responsabili del trattamento terapeutico affinché questo vada a buon fine.

La conclusione della misura in affidamento può avvenire nei seguenti casi:

1. con l'estinzione della pena e l'esito positivo della misura;
2. con la revoca della misura per cattivo comportamento del soggetto o una nuova sopravvenuta pena.

Affidamento in prova al servizio sociale per soggetti affetti da aids conclamata o da grave insufficienza immunitaria o da altra malattia grave

Possono usufruire di questa misura i detenuti malati di aids o che abbiano una grave insufficienza immunitaria o malattia grave e che abbiano in corso o vogliano intraprendere un programma di cura ed assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids.

L'istanza dev'essere presentata al Tribunale di Sorveglianza assieme alla certificazione medica rilasciata dall'ufficio competente.

Semilibertà

Il regime di semilibertà, consiste nella parziale liberazione del soggetto detenuto il quale trascorre parte della giornata al di fuori della struttura carceraria per poter partecipare ad attività lavorative, istruttive o al reinserimento sociale, continuando però a risiedervi e a scontare la propria pena.

Per poter essere ammessi a tale misura alternativa, il soggetto non deve avere una pena superiore ai sei mesi, oppure aver già scontato metà della pena, oppure avere espiato almeno 20 anni di pena per i condannati all'ergastolo, aver dimostrato la propria intenzione al reinserimento sociale e avere compiuto dei progressi durante la detenzione.

La semilibertà può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui il reo non si attenga al programma prestabilito.

Detenzione domiciliare

L'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario regola la misure alternativa della detenzione domiciliare che consiste nell'esecuzione della pena presso la propria abitazione o in un altro luogo di provata dimora e può usufruirne il condannato che non abbia da scontare una pena superiore a quattro anni.

La suddetta misura alternativa trova applicazione nei confronti delle seguenti persone:

- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti, con i presidi sanitari territoriali;
- persona di età superiore ai sessanta anni se inabile anche parzialmente;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia;

La Legge 199 del 2010 e ss.mm. prevede inoltre la possibilità di scontare presso il proprio domicilio le pene detentive non superiori a diciotto mesi, anche se costituenti parte residua di maggior pena, escludendo alcuni delitti di particolare allarme sociale ed escludendo i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La detenzione domiciliare viene revocata quando vengono meno le condizioni sopra riportate o quando il comportamento del soggetto che ne beneficia è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate ed appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

Le sanzioni sostitutive alla pena

“Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.”⁶

Quando si parla di sanzioni sostitutive alla pena, si fa riferimento a misure quali la semidetenzione, la libertà controllata, il lavoro sostitutivo e la pena pecuniaria. Tali

6 Art. 53 legge 689/1981.

provvedimenti, introdotti nel nostro ordinamento con la Legge 689/1981 derivano, come le altre, da un'esigenza, di trovare delle misure alternative al carcere. Soluzioni idonee a sostituire la pena detentiva nei casi di minore gravità sociale. Gli obiettivi perseguiti attraverso l'impiego delle sanzioni sostitutive si ricollegano all'urgenza di smaltire il carico giudiziario, alle drammatiche condizioni in cui versa l'attuale situazione carceraria e alla critica che, da molto più di un secolo, viene rivolta agli effetti della detenzione breve.

Semidetenzione

Consiste nell'obbligo del soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.

La semidetenzione viene attuata dal Magistrato di Sorveglianza e gli obblighi del ricevente sono:

1. divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
2. sospensione della patente di guida;
3. ritiro del passaporto;

4. obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.

La misura può essere revocata nel caso in cui vengano violate le prescrizioni suddette.

Libertà controllata

Il Magistrato di Sorveglianza può convertire in libertà controllata le pene pecuniarie, la multa per un periodo massimo di un anno e l'ammenda di sei mesi.

La libertà controllata comporta per il soggetto che ne dispone:

1. il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione;
2. l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3. il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi;
4. la sospensione della patente di guida;

5. il ritiro del passaporto;
6. l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato l'ordinanza emessa.

Lavoro sostitutivo

Il lavoro sostitutivo, è regolamentato dall'art. 105 della legge 689/1981 e consiste nello svolgere un'attività non retribuita a favore di tutta la collettività. Può essere richiesta dal condannato quando questo è insolvente ad una pena pecuniaria inferiore ad una certa cifra.

Viene svolto nel territorio della provincia di residenza del condannato e di solito corrisponde ad una giornata lavorativa alla settimana.

Pena pecuniaria

Le pene pecuniarie sono una sostituzione alla detenzione per pene brevi. Il giudice può sostituire al periodo detentivo una pena pecuniaria in base al tipo di reato commesso e solo se ritiene che questa non debba superare i tre mesi.

L'impossibilità di pagare la multa, può convertirsi in Libertà controllata o lavoro sostitutivo a seconda dei casi.

Liberazione condizionale

E' la possibilità di concludere lo sconto della pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Per poter usufruire di tale beneficio, il soggetto dovrà avere i seguenti requisiti:

1. avere scontato almeno trenta mesi o almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni,
2. avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
3. avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo,

Come si vede, le misure alternative alla detenzione, che danno un senso, un significato all'esecuzione di una condanna e che incidono così tanto sulla recidiva e quindi sulla nostra sicurezza, sono molte. Ognuna diversa dall'altra. Nessuna senza controlli o regole da rispettare.

A patto che non si pensi che la persona in regime alternativo sia una persona libera.

Chi, come chi scrive, ha avuto modo di lavorare dentro alle nostre carceri, sia in istituti circondariali che in Case di Reclusione, si è più volte imbattuto in situazioni paradossali, al riguardo: il detenuto in carcere che rifiuta la pena alternativa, preferendo rimanere in carcere a scontare la pena, che sottoporsi a tutte le regole e prescrizioni che ogni regime alternativo prevede.

Diciamo, in buona sostanza, che chi resta dentro il carcere non ha l'obbligo di modificare i propri comportamenti devianti: ha solo l'obbligo di attendere il fine pena.

Chi accetta il regime alternativo alla detenzione si deve impegnare a rispettare le prescrizioni, a dimostrare che ha

cambiato comportamento, ad accettare che periodicamente gli operatori dell'esecuzione penale esterna diano ai giudici notizie sull'andamento del Programma concordato.

Com'è facile intuire la misura alternativa è un impegno.

CONCLUSIONI

Questo lavoro rappresenta un riassunto della situazione e dello stato in cui versa la nostra società (in particolar modo quella italiana), rispetto al tema della “sicurezza dei cittadini onesti” e della sicurezza della pena.

Ma la sicurezza dipende dalle modalità di esecuzione della condanna. E gli indici della recidiva ce lo dimostrano.

Non è pensabile che questi problemi svaniscano da soli. E neppure che la strada sia la stessa sulla quale già camminiamo.

E' necessario un salto di qualità nelle politiche dell'esecuzione della pena. Non per buonismo: il buonismo spesso produce effetti negativi. Ma solo per sano egoismo dei cittadini onesti che hanno il diritto di pretendere sicurezza.

Sembra un mondo capovolto, quello in cui viviamo: lo Stato avrebbe la possibilità (ed anche il dovere) di far prendere coscienza ai cittadini di come stanno le cose e non lo fa. Ed è inevitabile che chi non sa come stanno le cose pensi di risolvere il problema “buttando via le chiavi”. Il mondo è capovolto perché la nostra sicurezza passa proprio attraverso ciò che viene interpretato come lassismo : vedere al nostro fianco camminare un detenuto che sta scontando la sua pena in regime alternativo non è un limite del nostro sistema giudiziario, ma una risorsa nella direzione di una nostra maggiore sicurezza.

BIBIOGRAFIA

Barbagli M., Gatti U. (a cura di), *La criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna 2002.

Biavati P., Guarnieri C., Orlandi R., Zanon N., *La giustizia civile e penale in Italia, aspetti ordinamentali e organizzativi*, Il Mulino, Bologna 2008.

Bisio B., *Psiche e comportamento antisociale*, Bulzoni Editore, Roma 1977.

Canosa R., *Storia della criminalità in Italia dal 1946 a oggi*, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1995.

Carchedi F., Picciolini A., Mottura G., Campani G. (a cura di), *I colori della notte. Migrazioni, sfruttamento sessuale, esperienze di intervento sociale*, Angeli, Milano 2000.

Comunità di San Benedetto al Porto, *Dalla dipendenza alla pratica della libertà*, Borla, Roma 1990.

Conforto, Giusto, Pisseri, Berruti (a cura di), *Comunità. Natura, cultura...terapia*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

Conso G., Grevi V., Bargis M., Della Casa F., *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova 2006.

Dalia A., Ferraioli M., *Manuale di diritto processuale penale*, Cedam, Padova 2003.

De Giorgi A., *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Derive Approdi, Roma 2000.

Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale. Parte speciale*, Zanichelli, Bologna 2005.

Frudà L. (a cura di), *Alternative al carcere*, Franco Angeli, Milano 2007.

Golini A. (a cura di), *L'immigrazione straniera: indicatori e misura di integrazione*, Il Mulino, Bologna 2006.

Hester S., Eglin P., *Sociologia del crimine*, Piero Manni S.r.l.,
Lecce 1999.

Meringolo P., Zuffa G., *Droghe e riduzione del danno*, Ed.
Unicopli, Milano 2001.

Patti S. (diretto da), *Il diritto: enciclopedia giuridica del Sole*
24 ore, Milano 2007.

Rossi L., *Adolescenti criminali*, Carocci Editore, Roma 2004.

R.Weisser M., *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*,
Universale Paperbacks Il Mulino, Bologna 1989.

Sbrana Roberto e Russo Alberto, *La Rete, considerazioni sulle*
tossicodipendenze, Prefazione di Luigi Cancrini, Zappa
Editore, Sarzana 1984

Sbrana Roberto, Gatti U. e Bottardi C., *Osservazione e*
Trattamento dei Detenuti, Rassegna di Criminologia, Vol. 13,
Roma 1982

Sbrana Roberto, *Le risposte dei Servizi Pubblici alle Tossicodipendenze*, ADN Kronos, Roma, 1992

Sordi M. (a cura di), *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, Vita e pensiero, Milano 1997.

Stefanizzi S., Finsterle G., Semenza R., *L'eccezione e la regola*, Edizioni Unicopli, Milano 1996.

Violante L. (a cura di), *Storia D'Italia. La criminalità*, Giulio Einaudi Editore, Torino 1997.

Zaini F., *La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti commento e giurisprudenza, le singole condotte, la lieve entità, l'attenuante della collaborazione, l'associazione per delinquere, la tutela del tossicodipendente condannato*, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna 2006.

SITI WEB

www.tmcrew.org
www.sanbenedetto.org
www.giustizia.it
www.diritto.it
www.ristretti.it
www.camalila.it
www.msconsulenze.it
www.penale.it
www.adnkronos.com
www.stranieriinitalia.it
www.anarchaos.it
www.2pisteperlacoca.it
www.aduc.it
www.interno.it
www.larepubblica.it
www.ilmanifesto.it

TABELLE

Tab. 1 – Andamento annuale della popolazione detenuta	pag. 12
Tab. 2 – Detenuti presenti e capienza regolamentare	pag. 14
Tab. 3 – Detenuti presenti per posizione giuridica	pag. 18
Tab. 4 – Detenuti presenti per Tipologia di Reato	pag. 20
Tab. 5 – Revoche delle Misure Alternative	pag. 47

INDICE

Premessa	pag. 3
Introduzione	pag. 5
La Sicurezza	pag. 8
La situazione delle nostre Carceri	pag. 12
Buttare via le chiavi	pag. 40
Quanto si usano le Misure Alternative	pag. 44
La Recidiva dei reati	pag. 54
Le Misure Alternative	pag. 66
Conclusioni	pag. 83
Bibliografia	pag. 84
Sitografia	pag. 88
Elenco Tabelle	pag. 89

Roberto Sbrana, nato nel 1950, è psicologo-psicoterapeuta e sociologo.

Consulente del Ministero della Giustizia per molti anni presso la Casa di Reclusione di Massa e la Casa Circondariale di La Spezia, ha lavorato per 30 anni presso il Servizio di Salute Mentale ed il SERT dell'ASL 5 "Spezzino". Nell'anno 2005 ha aperto un Sert interno al Carcere di La Spezia, che ha diretto sino al 2008.

Docente di Psicologia della Devianza e di Psicologia di Comunità, presso l'Università di Genova, attualmente è Docente in due Laboratori per i Corsi di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche ed in Psicologia, uno sulle Misure Alternative al Carcere e l'altro sull'Organizzazione dei Servizi per le Tossicodipendenze.

E' stato Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Liguria.

(L'Autore del Disegno di Copertina è Giovanni Silvestri : ciocla@libero.it)